



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28/2023 del 27/04/2023

OGGETTO: Approvazione Piano Tariffario 2023

Il giorno 27/04/2023 alle ore 21:56 in Ercolano, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge e dello statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, sessione ordinaria, risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
CIRO BUONAJUTO	P		GENNARO OLIVIERO	P	
LUIGI SIMEONE	P		MARIA GRAZIA PRILLO	P	
ASSUNTA RICCIO	P		CIRO SANTORO	P	
PIETRO SABBARESE	P		LOREDANA SCARCELLA	P	
CIRO ACUNZO	P		NUNZIA SCOGNAMIGLIO	P	
SALVATORE CRISTADORO	P		MICHELE SIMEONE		A
EMILIA DORIO	P		TERESA SOLARO	P	
ENRICO D'AGOSTINO		A	ELISA SPINA	P	
ANDREA FIENGO	P		NUNZIO SPINA	P	
ANDREA FORMICOLA	P		SIMONE TARALLO	P	
COLOMBA FORMISANO		A	PASQUALE VITIELLO	P	
ANTONIETTA GARZIA	P		ROSA ZENO	P	
ANIELLO IACOMINO	P				

Assiste: LUIGI VOSA - Segretario Generale

Presiede: LUIGI SIMEONE - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, LUIGI SIMEONE - Presidente del Consiglio, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i Dirigenti dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta, il Presidente pone in discussione il punto n. 4. all'ordine del giorno: "Approvazione Piano Tariffario 2023".

Il Presidente, visto che l'argomento è già stato affrontato nel corso della discussione del precedente punto n. 3, lo pone ai voti, per appello nominale.

Il punto è approvato a maggioranza - 19 voti a favore - 3 contrari (Dorio Emilia, Sabbarese Pietro, Santoro Ciro) - 3 assenti-.

Su proposta del consigliere Tarallo Simone, il Presidente ne dà immediata esecuzione, con le stesse risultanze di voto espresse in precedenza.

"Dato atto che con la sottoscrizione del presente verbale da parte del Segretario verbalizzante, salvo non risultino espresse osservazioni in merito, è attestata la conformità alle leggi dell'azione amministrativa, ai sensi e nei limiti dell'art. 50 comma 2 dello Statuto".

Alcantara S.r.l.

ORE 24:00 - QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO "APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO 2023"

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

"Approvazione Piano Tariffario 2023". Prego Segretario per appello nominale.

SEGRETARIO GENERALE DOTTOR VOSA LUIGI

Buonajuto Ciro.....	favorevole;
Acunzo Ciro.....	favorevole;
Cristadoro Salvatore.....	favorevole;
D'Agostino Enrico.....	assente;
Dorio Emilia.....	contraria;
Fiengo Andrea.....	favorevole;
Formicola Andrea.....	favorevole;
Formisano Colomba.....	assente;
Garzia Antonietta.....	favorevole;
Iacomino Aniello.....	favorevole;
Oliviero Gennaro.....	favorevole;
Prillo Maria Grazia.....	favorevole;
Riccio Assunta.....	favorevole;
Sabbarese Pietro.....	contrario;
Santoro Ciro.....	contrario;
Scarcella Loredana.....	favorevole;
Scognamiglio Nunzia.....	favorevole;
Simeone Luigi.....	favorevole;
Simeone Michele.....	assente;
Solaro Teresa.....	favorevole;
Spina Elisa.....	favorevole;

Alcantara S.r.l.

Spina Nunzio.....favorevole;

Tarallo Simone.....favorevole;

Vitiello Pasquale.....favorevole;

Zeno Rosa.....favorevole;

SEGRETARIO GENERALE DOTTORE VOSA LUIGI

Sono 19 favorevoli e 3 contrari.

PRESIDENTE SIMEONE LUIGI

Allora, 22 presenti, 19 favorevoli e 3 contrari, provvedimento approvato, su proposta del Consigliere Tarallo ne diamo immediata esecuzione, favorevoli, contrari, astenuti, stessa votazione. Passiamo al punto n.5.



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore: Risorse e Patrimonio

Istruttore: dott. Tardio Antonio

Dirigente: dott.ssa Mariamaddalena Leone

Assessore alla Programmazione Finanziaria: avv. Lucio Perone

OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2023.

Relazione Istruttoria

PREMESSO

Che la Giunta Comunale con propria deliberazione n° 37 del 28.03.2023, ha proposto al competente Consiglio Comunale l'atto ad oggetto: "Approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2023 - Proposta al Consiglio" per l'approvazione del seguente dispositivo:

- A) **di approvare**, come ad ogni effetto approva, la premessa assertiva ed esplicativa di cui al presente atto che di seguito si intende fedelmente ed integralmente trascritta;
- B) **di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023, di cui all'art. 1 comma 639 L. 147/2013, così come indicate nel Piano Tariffario elaborato e redatto dall' Andreani Tributi s.r.l. allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A). Tariffe determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, secondo quanto meglio specificato nell' allegato tecnico di determinazione delle tariffe, che avranno decorrenza dal 1 gennaio 2023;
- C) **di demandare** agli Uffici competenti l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali derivanti dall'approvazione del presente atto e di provvedere agli adempimenti di cui al comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, secondo cui le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- D) **di dichiarare**, stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii

VISTA l'istruttoria della deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 28.03.2023

SI RENDE la relazione istruttoria di cui alla deliberazione di G.C. n. 37 del 28.03.2023 ad oggetto: *“Approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2023 - Proposta al Consiglio”* e l'allegato Piano Tariffario TARI 2023 (Allegato A) per le valutazioni e le determinazioni da parte del Consiglio Comunale.

- ✓ Tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- ✓ l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio.
- ✓ L'Ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- ✓ l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico ed è stato adottato il criterio di rotazione del R. U. P.

Ercolano, 06.04.2023

Il Funzionario E.Q.
Dott. Tardio Antonio

Il Dirigente
Dott.ssa Mariamaddalena Leone

LA GIUNTA

- Letta l'istruttoria di cui innanzi e fattala propria ai fini della premessa alla presente proposta;
- Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 10/03/2016;
- La normativa richiamata in istruttoria;

VISTO lo Statuto Comunale.

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti ai sensi del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000 con nota prot. n. 22215 del 14.04.2023, allegato al presente atto.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di approvare l'istruttoria del presente atto, quale parte integrante e sostanziale e di approvare il seguente

DISPOSITIVO

- a) **di stabilire** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;
- b) **di approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022, di cui all'art. 1 comma 639 L. 147/2013, così come indicate nel Piano Tariffario elaborato e redatto dall' Andreani Tributi s.r.l. allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A). Tariffe determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, secondo quanto meglio specificato nell' allegato tecnico di determinazione delle tariffe, che avranno decorrenza dal 1 gennaio 2023;
- c) **di demandare** agli Uffici competenti l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali derivanti dall'approvazione del presente atto e di provvedere agli adempimenti di cui al comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, secondo cui le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- d) **di dichiarare**, stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

Ercolano, 14.04.2023

PROPONENTE
LA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 37 del 28.03.2023



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37/2023 del 28/03/2023

OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2023 - Proposta al Consiglio.

Il giorno 28/03/2023 alle ore 16:00, in Ercolano e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista, per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

CIRO BUONAJUTO
LUIGI LUCIANI
GIOACCHINO ACAMPORA
MARIARCA CASCONI
LUIGI FIENGO
ANNA GIULIANO
LUCIO PERONE
CARMELINA SAULINO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P*	
P*	
P*	
P*	
P	
P	
P*	

Assiste: LUIGI VOSA - Segretario Generale

Presiede: CIRO BUONAJUTO - Sindaco

Verificato il numero legale, CIRO BUONAJUTO - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività'

LA GIUNTA

- VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2023 – Proposta al Consiglio.”
- ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000;
- RITENUTO di dover procedere in merito;
- CON VOTI unanimi espressi resi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

- Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2023 – Proposta al Consiglio”
- Di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione, con voto favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore: Finanze e Controllo – Ufficio Tributi

Istruttore: Dott.ssa Impagliazzo Emiliana

Dirigente: Dott.ssa Mariamaddalena Leone

Assessore proponente: Avv. Lucio Perone

OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2023 – Proposta al Consiglio.

Relazione istruttoria dell'Ufficio

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si componeva, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente TASI ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), lasciando inalterata la disciplina di quest'ultima portata dalla L.147/2013, art. 1 comma 641 e ss.;

RICHIAMATI

- il comma 641 dell' articolo 1 della Legge n. 147/2013 che indica, quale presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- il comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del tributo, che stabilisce l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- il comma 651 che tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di modo che le tariffe siano composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- il comma 654, che stabilisce che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;
- il comma 655 che stabilisce che, dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- il comma 658 che statuisce che: *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata”*;

- il comma 660, secondo cui: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- Il comma 666 della L. 147/2013 che prevede l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92 commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo;
- il comma 683, il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 3 co. 5-quinquies del D.L. 228/21 convertito con mod. in L. 15 del 25.02.2022 il quale stabilisce che: *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI ai sensi dell'art. 1 commi 641- 666 della L. 147/2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2021, in vigore dal 01.01.2021.
- il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2002 ss. mm. ii.

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all'ARERA (l'Autorità di Regolazione per l'energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”* e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTI

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 che stabilisce che: *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e*

controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati”, precisando che tali funzioni siano attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995*”;

- la lettera f) del citato comma 527 che attribuisce all’Autorità la “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga*”;
- la deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- deliberazione 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti; la detta deliberazione prevede la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai fissi, nonché un sistema ben preciso di calcolo degli ammortamenti, nonché, ancora, poste rettificative nuove, con anche la previsione dell’applicazione di coefficienti di sharing relativi alle attività di recupero dei rifiuti;
- la deliberazione 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

CONSIDERATO

- che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- che, la deliberazione n. 363/2021/R/rif. prevede, tra l'altro, che il nuovo metodo tariffario, a differenza del precedente, non operi più di anno in anno, ma prevede una pianificazione quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico-finanziario di pari durata, con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, e una eventuale possibilità di ricalcolo nel caso in cui non si sia verificato l'equilibrio economico finanziario della gestione;

PRESO ATTO

- che, con determina dirigenziale n. 19 del 27.01.2023 l'ATO NA3 ha validato il PEF anni 2022/2025 per il Comune di Ercolano;
- che con determina dirigenziale n. 42 del 15.03.2023 l'ATO NA3, a parziale modifica della determina n. 19/2023 di nuova validazione del Piano Economico Finanziario 2022/25, ha rettificato gli importi relativi ai costi fissi e i costi variabili indicati ai punti 4 e 5 del dispositivo della determina che, per mero errore materiale, erano stati trascritti in maniera non corretta.

RICORDATO

- che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- che il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2023;
- che la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 con l'art. 1, comma 775 che prevede che: *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022; a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*.

RICHIAMATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) per l'anno **2023** redatto in funzione dei costi di esercizio del Comune di Ercolano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022/2025 (come stabilito dall'ARERA con delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021) **validato dall'ATO NA3 con determina dirigenziale n. 19 del 27.01.2023, successivamente rettificata con determina dirigenziale n. 42 del 15.03.2023**, per un importo totale di € **13.279.355,00** di cui € **8.735.352,00** costi variabili e € **4.544.003,00** costi fissi.

TENUTO CONTO

- che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#), la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- che le altre riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento TARI, ai sensi dell'art. 1 co. 660 della L.147/2013, nonché le agevolazioni da riconoscersi ai sensi all'art. 6, comma 2, del D.L. 73/2021, non incideranno sul piano tariffario in quanto saranno finanziate con apposite autorizzazioni di spesa e con successivo atto di impegno della spesa esatta, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- che le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile);
- che il Comune si avvale della facoltà offerta dal comma 652 dell'art.1 L. 147/2013 dell'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tab. 2, 3a,3b,4b,4a e 4b del Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico.
- che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Città Metropolitana di Napoli con propria deliberazione, attualmente fissata al 5%. Tale tributo, indicato nel modello di pagamento prestabilito con il codice tributo ad esso dedicato "TEFA", sarà riscosso direttamente dalla Città Metropolitana senza transitare nelle casse e nel bilancio dell'Ente.

VISTO l' art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360”*;

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

SI RENDE, ai fini dell'approvazione delle **tariffe TARI anno 2023**, la presente relazione istruttoria corredata del **Piano Tariffario** elaborato e redatto in data 24.02.2023, sulla base del **PEF 2023** per € **13.279.355,00**, dalla società Andreani Tributi s.r.l. con sede in Macerata alla Via Cluentina 33/D in qualità di concessionario per la riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Ercolano, in virtù di contratto rep. n 6693 del 27.03.2017, così come allegato al presente atto (**Allegato A**) per formarne parte integrante e sostanziale, affinché venga sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto.

SI PRENDE ATTO che, dalle risultanze tecniche del piano tariffario di cui all'Allegato A al presente atto, è emerso che la variazione della tariffa TARI dall'anno 2022 all'anno 2023 è nella misura percentuale, di stima, indicata per le utenze domestiche nelle simulazioni da pag. 10 a pag. 13 e, per le utenze non domestiche, nella simulazione a pag. 23 del citato allegato.

SI ATTESTA che la presente istruttoria è stata redatta nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa, ed è resa ai fini dell'adozione del relativo atto di competenza.

Si attesta, altresì, che:

- l'istruttoria è compiuta e i documenti originali citati sono detenuti dall'ufficio;
- l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- l'istruttoria è stata redatta dall'unico istruttore competente;
- l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico.

Ercolano, 16.03.2023

**Il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Emiliana Impagliazzo**

LETTA la relazione istruttoria di cui al presente proposta che fa propria;

VISTE e **CONDIVISE** la premessa e le considerazioni in essa contenute

VISTI:

- i richiamati riferimenti normativi in essa contenuti;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Finanze e Controllo;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Finanze e Controllo;

- la competenza del Consiglio Comunale all'adozione dell'atto di cui alla proposta di deliberazione ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683.

SI PROPONE DI DELIBERARE

alla Giunta Comunale l'approvazione della presente proposta al fine della sottoposizione di essa all'esame ed alla approvazione da parte del Consiglio Comunale con l'oggetto, le premesse, le considerazioni, le valutazioni riportate in narrativa ed il seguente dispositivo:

1. di **approvare**, come ad ogni effetto **approva**, la premessa assertiva ed esplicativa di cui al presente atto che di seguito si intende fedelmente ed integralmente trascritta;
2. di **approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023, di cui all'art. 1 comma 639 L. 147/2013, così come indicate nel Piano Tariffario elaborato e redatto dall' Andreani Tributi s.r.l. allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A). Tariffe determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, secondo quanto meglio specificato nell' allegato tecnico di determinazione delle tariffe, che avranno decorrenza dal **1 gennaio 2023**;
3. di **demandare** agli Uffici competenti l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali derivanti dall'approvazione del presente atto e di provvedere agli adempimenti di cui al comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, secondo cui le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello stesso anno;
4. di **dichiarare**, stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
Dr.ssa Mariamaddalena Leone



COMUNE DI ERCOLANO



PIANO TARIFFARIO ANNO 2023

1. Cenni su normativa Tari

La Tari è il tributo locale istituito dall'art 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tari è subentrata alla TARES.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Il comma 651 così recita: "Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 158/1999.

L'art 1 del D.P.R. n.158 del 1999 riporta: "E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

2. Analisi dei costi relativi alla redazione del Piano economico finanziario

L'Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° Gennaio 2020.

L'Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 481/95 ma successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all'ARERA dall'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga".

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2023) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il d.P.R. n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. (*comma 654*)

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- Costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- Costi d'uso del capitale intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni corso;

La determinazione delle componenti tariffarie è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

L'importo totale di **€ 13.279.355,00** dovrà essere ripartito, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR 158/1999, tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche nel rispetto delle seguenti formule:

$$\mathbf{TF = CSL + CC + CK + COI_{TF}^{exp} + (1+y_a) RC_{TF,a}/r = € 4.544.003,00}$$

$$\mathbf{TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COI_{TV}^{exp} - b(AR_a) - b(1+w_a)AR}$$

$$\mathbf{CONAI = € 8.735.352,00}$$

Dai costi variabili è stato detratto l'importo di € 32.444,00 relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007.

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall'art. 3, comma 2 del DPR 158/99, che riprende l'art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: *"La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, **in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio**".*

Per quanto affermato dal disposto normativo e per come sono individuate le voci di costo del Piano Finanziario di seguito illustrato, si può definire l'importo addebitato al singolo utente dato dalla somma di due componenti (struttura binomia):

- a) una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Riduzioni

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza, così come è previsto dal Regolamento.

Il principio generale che regola le riduzioni è quello di recuperare la minore entrata proventiente dalla riduzione applicata, a carico degli altri contribuenti.

Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste dall'art 25 del Regolamento Tari approvato con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 30/06/2021 sono finanziate con altre entrate del Bilancio.

4. Ripartizione dei costi fissi e variabili della Tariffa

La tariffa complessiva nell'anno 2023 è quantificata in un importo pari a € **13.279.355,00**

$$\sum T = \sum TF + \sum TV$$

Totale Costi:	€ 13.279.355,00	
Costi Fissi:	€ 4.544.003,00	
Costi Fissi Utenze Domestiche:	€ 2.817.281,86	62,00%
Costi Fissi Utenze non Domestiche:	€ 1.726.721,14	38,00%
Costi Variabili:	€ 8.735.352,00	
Costi Variabili Utenze Domestiche:	€ 6.900.928,08	79,00%
Costi Variabili Utenze non Domestiche:	€ 1.834.423,92	21,00%

Si lascia invariata la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili come l'anno scorso:

UTENZE DOMESTICHE: CF e CV 62% E 79%

UTENZE NON DOMESTICHE: CF e CV 38% e 21%

5. LA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE DOMESTICHE:

La quota fissa TFd dovuta dalle utenze domestiche è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare (n) e alla superficie dell'immobile occupato o condotto (S).

Più specificamente:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

Dove:

- Quf: Quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Ka(n)
- Ka(n): coefficiente di adattamento, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono fissati in apposite tabelle del metodo Normalizzato D.P.R. 158/1999.

Coefficiente Ka stabilito dal Dpr 158/1999 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e collocati al Sud

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE **RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI** DI SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA FISSA UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati-														
Componenti	Superficie Totale	Superficie non gravata da riduzioni	Rid 5% Uso stagionale	Rid 10% Handicap	Rid 30% Reddito minimo							Ka	Tar. Fissa	Gettito TARI
1	289.241,00	245.157,00	3.462,00	38.034,00	2.588,00	-	-	-	-	-	-	0,81	1,6503	€ 477.329,46
2	370.662,00	295.529,00	4.259,00	69.623,00	1.251,00	-	-	-	-	-	-	0,94	1,9151	€ 709.870,76
3	317.972,00	272.156,00	2.699,00	42.692,00	425,00	-	-	-	-	-	-	1,02	2,0781	€ 660.788,41
4	285.656,00	260.810,00	905,00	23.798,00	143,00	-	-	-	-	-	-	1,09	2,2208	€ 634.370,85
5	103.622,00	90.597,00	457,00	12.568,00	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,2411	€ 232.229,84
6 o più	47.551,00	40.017,00	162,00	7.372,00	-	-	-	-	-	-	-	1,06	2,1596	€ 102.692,54
	1.414.704	1.204.266	11.944	194.087	4.407	-	-	-	-	-	-			€ 2.817.281,86
												Quf= 2,03739		

CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE DOMESTICHE:

Il calcolo della **quota variabile** TVd, segue regole diverse a seconda che si ricorra ad un sistema di misurazione presuntivo o diretto. Nel caso specifico si ricorre ad un sistema presuntivo ovvero:

$$TVd = Q_{uv} \times K_b(n) \times C_u$$

Dove:

- Q_{uv} : quota variabile unitaria di produzione rifiuti, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle stesse in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto per tener conto del coefficiente $K_b(n)$;
- $K_b(n)$: coefficiente proporzionale di produttività, che tiene conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, i cui valori sono individuati dai Comuni all'interno dei limiti MIN, Medio, Max predeterminati nella tabella 2 del Metodo Normalizzato;
L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.
- C_u : costo unitario, dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle medesime prodotti.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

CALCOLO DELLA **TARIFFA VARIABILE** DELLE UTENZE DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE **RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI** DI SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE -aggregato dei dati-														
Componenti	Totale Numero utenti	Numeri Utenti non gravati da riduzione	Rid 5% Uso stagionale	Rid 10% Handicap	Rid 30% Reddito minimo							Kb	Tar. Variabile	Gettito TARI
1	3.340	2.791	40	474	35	-	-	-	-	-	-	1,00	212,1861	€ 708.701,53
2	4.235	3.282	58	877	18	-	-	-	-	-	-	1,80	381,9350	€ 1.617.494,53
3	3.454	2.929	30	489	6	-	-	-	-	-	-	2,30	488,0280	€ 1.685.648,71
4	3.218	2.917	11	288	2	-	-	-	-	-	-	2,60	551,6838	€ 1.775.870,23
5	1.175	1.020	6	149	-	-	-	-	-	-	-	2,90	615,3396	€ 723.639,43
6 o più	537	452	3	82	-	-	-	-	-	-	-	3,40	721,4327	€ 389.573,65
	15.959	13.391	148	2.359	61	-	-	-	-	-	-			€ 6.900.928,08

Quv= 518,19
cu= 0,40948


Tariffe Tari 2023 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	1,6503	212,1861	(1,65028 * mq) + 212,18609
2	1,9151	381,9350	(1,91514 * mq) + 381,93496
3	2,0781	488,0280	(2,07813 * mq) + 488,028
4	2,2208	551,6838	(2,22075 * mq) + 551,68382
5	2,2411	615,3397	(2,24112 * mq) + 615,33965
6 o più	2,1596	721,4327	(2,15963 * mq) + 721,43269

Tariffe Tari 2022 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	1,6392	215,3354	(1,63915 * mq) + 215,33543
2	1,9022	387,6038	(1,90222 * mq) + 387,60378
3	2,0641	495,2715	(2,06411 * mq) + 495,2715
4	2,2058	559,8721	(2,20577 * mq) + 559,87213
5	2,2260	624,4728	(2,22601 * mq) + 624,47276
6 o più	2,1451	732,1405	(2,14506 * mq) + 732,14048


Tabella di confronto per Utenze Domestiche (superficie di riferimento mq 100)						
tipo	TARI 2022	TARI 2023		Coefficienti K		
		Valori	%	Ka	Kb	
1	€ 379,25	€ 377,21	-0,54%	0,81	1	
2	€ 577,83	€ 573,45	-0,76%	0,94	1,8	
3	€ 701,68	€ 695,84	-0,83%	1,02	2,3	
4	€ 780,45	€ 773,76	-0,86%	1,09	2,6	
5	€ 847,07	€ 839,45	-0,90%	1,1	2,9	
6 o più	€ 946,65	€ 937,40	-0,98%	1,06	3,4	

TABELLE DI CONFRONTO TARI 2022/TARI 2023 PER SCAGLIONE DI SUPERFICIE E PER NUMERO DI COMPONENTI


	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	1	1,650280000	212,186090
MQ	TARI 2022	TARI 2023	% variazione
40	€ 280,90	€ 278,20	-0,96%
60	€ 313,68	€ 311,20	-0,79%
80	€ 346,47	€ 344,21	-0,65%
100	€ 379,25	€ 377,21	-0,54%
120	€ 412,03	€ 410,22	-0,44%
140	€ 444,82	€ 443,23	-0,36%
160	€ 477,60	€ 476,23	-0,29%
180	€ 510,38	€ 509,24	-0,22%
200	€ 543,17	€ 542,24	-0,17%
220	€ 575,95	€ 575,25	-0,12%
240	€ 608,73	€ 608,25	-0,08%
260	€ 641,51	€ 641,26	-0,04%
280	€ 674,30	€ 674,26	0,00%
300	€ 707,08	€ 707,27	0,03%
320	€ 739,86	€ 740,28	0,06%
340	€ 772,65	€ 773,28	0,08%
360	€ 805,43	€ 806,29	0,11%
380	€ 838,21	€ 839,29	0,13%
400	€ 871,00	€ 872,30	0,15%
420	€ 903,78	€ 905,30	0,17%
440	€ 936,56	€ 938,31	0,19%




	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	2	1,915140000	381,934960
MQ	TARI 2022	TARI 2023	% variazione
40	€ 463,69	€ 458,54	-1,11%
60	€ 501,74	€ 496,84	-0,98%
80	€ 539,78	€ 535,15	-0,86%
100	€ 577,83	€ 573,45	-0,76%
120	€ 615,87	€ 611,75	-0,67%
140	€ 653,91	€ 650,05	-0,59%
160	€ 691,96	€ 688,36	-0,52%
180	€ 730,00	€ 726,66	-0,46%
200	€ 768,05	€ 764,96	-0,40%
220	€ 806,09	€ 803,27	-0,35%
240	€ 844,14	€ 841,57	-0,30%
260	€ 882,18	€ 879,87	-0,26%
280	€ 920,23	€ 918,17	-0,22%
300	€ 958,27	€ 956,48	-0,19%
320	€ 996,31	€ 994,78	-0,15%
340	€ 1.034,36	€ 1.033,08	-0,12%
360	€ 1.072,40	€ 1.071,39	-0,09%
380	€ 1.110,45	€ 1.109,69	-0,07%
400	€ 1.148,49	€ 1.147,99	-0,04%
420	€ 1.186,54	€ 1.186,29	-0,02%
440	€ 1.224,58	€ 1.224,60	0,00%




	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	3	2,078130000	488,028000
MQ	TARI 2022	TARI 2023	% variazione
40	€ 577,84	€ 571,15	-1,16%
60	€ 619,12	€ 612,72	-1,03%
80	€ 660,40	€ 654,28	-0,93%
100	€ 701,68	€ 695,84	-0,83%
120	€ 742,96	€ 737,40	-0,75%
140	€ 784,25	€ 778,97	-0,67%
160	€ 825,53	€ 820,53	-0,61%
180	€ 866,81	€ 862,09	-0,54%
200	€ 908,09	€ 903,65	-0,49%
220	€ 949,38	€ 945,22	-0,44%
240	€ 990,66	€ 986,78	-0,39%
260	€ 1.031,94	€ 1.028,34	-0,35%
280	€ 1.073,22	€ 1.069,90	-0,31%
300	€ 1.114,50	€ 1.111,47	-0,27%
320	€ 1.155,79	€ 1.153,03	-0,24%
340	€ 1.197,07	€ 1.194,59	-0,21%
360	€ 1.238,35	€ 1.236,15	-0,18%
380	€ 1.279,63	€ 1.277,72	-0,15%
400	€ 1.320,92	€ 1.319,28	-0,12%
420	€ 1.362,20	€ 1.360,84	-0,10%
440	€ 1.403,48	€ 1.402,41	-0,08%




	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	4	2,220750000	551,683820
MQ	TARI 2022	TARI 2023	% variazione
40	€ 648,10	€ 640,51	-1,17%
60	€ 692,22	€ 684,93	-1,05%
80	€ 736,33	€ 729,34	-0,95%
100	€ 780,45	€ 773,76	-0,86%
120	€ 824,56	€ 818,17	-0,78%
140	€ 868,68	€ 862,59	-0,70%
160	€ 912,80	€ 907,00	-0,63%
180	€ 956,91	€ 951,42	-0,57%
200	€ 1.001,03	€ 995,83	-0,52%
220	€ 1.045,14	€ 1.040,25	-0,47%
240	€ 1.089,26	€ 1.084,66	-0,42%
260	€ 1.133,37	€ 1.129,08	-0,38%
280	€ 1.177,49	€ 1.173,49	-0,34%
300	€ 1.221,60	€ 1.217,91	-0,30%
320	€ 1.265,72	€ 1.262,32	-0,27%
340	€ 1.309,83	€ 1.306,74	-0,24%
360	€ 1.353,95	€ 1.351,15	-0,21%
380	€ 1.398,06	€ 1.395,57	-0,18%
400	€ 1.442,18	€ 1.439,98	-0,15%
420	€ 1.486,30	€ 1.484,40	-0,13%
440	€ 1.530,41	€ 1.528,81	-0,10%



	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	5	2,241120000	615,339650
MQ	TARI 2022	TARI 2023	% variazione
40	€ 713,51	€ 704,98	-1,20%
60	€ 758,03	€ 749,81	-1,09%
80	€ 802,55	€ 794,63	-0,99%
100	€ 847,07	€ 839,45	-0,90%
120	€ 891,59	€ 884,27	-0,82%
140	€ 936,11	€ 929,10	-0,75%
160	€ 980,63	€ 973,92	-0,68%
180	€ 1.025,15	€ 1.018,74	-0,63%
200	€ 1.069,67	€ 1.063,56	-0,57%
220	€ 1.114,19	€ 1.108,39	-0,52%
240	€ 1.158,72	€ 1.153,21	-0,48%
260	€ 1.203,24	€ 1.198,03	-0,43%
280	€ 1.247,76	€ 1.242,85	-0,39%
300	€ 1.292,28	€ 1.287,68	-0,36%
320	€ 1.336,80	€ 1.332,50	-0,32%
340	€ 1.381,32	€ 1.377,32	-0,29%
360	€ 1.425,84	€ 1.422,14	-0,26%
380	€ 1.470,36	€ 1.466,97	-0,23%
400	€ 1.514,88	€ 1.511,79	-0,20%
420	€ 1.559,40	€ 1.556,61	-0,18%
440	€ 1.603,92	€ 1.601,43	-0,15%



	N° Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
	6 e >	2,159630000	721,432690
MQ	TARI 2022	TARI 2023	% variazione
40	€ 817,94	€ 807,82	-1,24%
60	€ 860,84	€ 851,01	-1,14%
80	€ 903,75	€ 894,20	-1,06%
100	€ 946,65	€ 937,40	-0,98%
120	€ 989,55	€ 980,59	-0,91%
140	€ 1.032,45	€ 1.023,78	-0,84%
160	€ 1.075,35	€ 1.066,97	-0,78%
180	€ 1.118,25	€ 1.110,17	-0,72%
200	€ 1.161,15	€ 1.153,36	-0,67%
220	€ 1.204,05	€ 1.196,55	-0,62%
240	€ 1.246,95	€ 1.239,74	-0,58%
260	€ 1.289,86	€ 1.282,94	-0,54%
280	€ 1.332,76	€ 1.326,13	-0,50%
300	€ 1.375,66	€ 1.369,32	-0,46%
320	€ 1.418,56	€ 1.412,51	-0,43%
340	€ 1.461,46	€ 1.455,71	-0,39%
360	€ 1.504,36	€ 1.498,90	-0,36%
380	€ 1.547,26	€ 1.542,09	-0,33%
400	€ 1.590,16	€ 1.585,28	-0,31%
420	€ 1.633,07	€ 1.628,48	-0,28%
440	€ 1.675,97	€ 1.671,67	-0,26%



LA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

CALCOLO DELLA **TARIFFA FISSA** DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

La **quota fissa** TFnd, riferita alla "potenziale produzione di rifiuti", è commisurata in base alla tipologia di attività svolta (ap) e alla superficie occupata (Sap). Più specificamente:

$$TFnd(ap,sap) = Qapf \times Sap(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

- Qapf: quota fissa unitaria per unità di superficie, determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, opportunamente corretta per tener conto del coefficiente Kc(n);
- **Kc(n): coefficiente potenziale di produzione**, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo;
- Sap(ap): Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

**CALCOLO DELLA TARIFFA FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE
RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:**

TARIFFA FISSA UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati-															
	Descrizione	Superficie totale	Superficie Tariffa Piena	RID 5% Stabilimenti balneari	RID 10% Rifiuti speciali	RID 15% Rifiuti speciali	RID 20% Rifiuti speciali	RID 30% Rifiuti speciali	RID 45% ART 26 RC + DIST CASSONETTO OLTRE 400 Mt	RID 50% Rifiuti speciali			Kc	Tar. Fissa	Gettito TARI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	33.316,00	33.316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,63	4,09305	€ 136.363,95
2	Cinematografi e teatri	714,00	714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	2,14398	€ 1.530,80
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	15.079,00	15.079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	2,85864	€ 43.105,37
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5.785,00	5.785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74	4,80771	€ 27.812,58
5	Stabilimenti balneari	2.697,00	-	286,00	-	-	-	-	2.411,00	-	-	-	0,59	3,83317	€ 769,51
6	Esposizioni, autosaloni	5.760,00	5.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	3,70323	€ 21.330,62
7	Alberghi con ristorante	8.816,00	8.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41	9,16063	€ 80.760,11
8	Alberghi senza ristorante	11.821,00	11.821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97	6,30199	€ 73.733,32
9	Case di cura e riposo	7.730,00	7.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09	7,08162	€ 54.740,93
10	Ospedali	172,00	172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8815	5,72702	€ 985,05
11	Uffici, agenzie	16.768,00	16.701,00	-	-	67,00	-	-	-	-	-	-	1,17	7,60137	€ 127.383,43

12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	5.515,00	5.440,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	-	0,79	5,13255	€ 28.267,52
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	22.922,00	22.922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13	7,34150	€ 168.281,79
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.458,00	2.458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	9,74535	€ 23.954,07
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.992,00	1.992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,91	5,91218	€ 11.777,06
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19	7,73131	€ 0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2.655,00	2.561,00	-	94,00	-	-	-	-	-	-	-	1,5	9,74535	€ 25.782,30
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5.755,00	4.905,00	-	-	-	850,00	-	-	-	-	-	1,04	6,75678	€ 37.736,59
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4.180,00	3.778,00	-	-	-	-	328,00	-	74,00	-	-	1,38	8,96572	€ 36.262,76
20	Attività industriali con capannoni di produzione	18.566,00	18.566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94	6,10709	€ 113.384,16
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	7.413,00	7.413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92	5,97715	€ 44.308,60
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11.084,00	11.084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	22,08946	€ 244.839,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	603,00	603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55	16,56709	€ 9.989,96
24	Bar, caffè, pasticceria	5.569,00	5.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56	16,63206	€ 92.623,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	15.006,00	14.813,00	-	-	-	193,00	-	-	-	-	-	2,44	15,85244	€ 237.269,75

	alimentari														
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	124,00	124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45	15,91740	€ 1.973,76
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.569,00	2.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42	28,71630	€ 73.772,17
28	Ipermercati di generi misti	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73	17,73654	€ 7.981,44
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	21,76461	€ 0,00
30	Discoteche, night-club	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91	12,40908	€ 0,00
		215.519	211.141	286,00	169,00	67,00	1.043,00	328,00	2.411,00	74,00					€ 1.726.721,14
													Qapf=	6,49690	

CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

La **quota variabile** TVnd, nel sistema di misurazione presuntivo, è anch'essa commisurata alla tipologia di attività svolta (ap) ed alla superficie occupata (Sap), sulla base della seguente formula:

$$Tvnd(ap,Sap) = Cu \times Sap \times Kd(ap)$$

Dove:

- Cu: costo unitario, dato dal rapporto tra I costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti dalle stesse prodotto;
- Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione, che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla specifica tipologia di attività, i cui valori sono deliberati dai comuni tra i minimi e i massimi indicati dal metodo.

L'art. 1, comma 652 della L.147/2013 e s.m.i., prescrive che *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*) l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*.

(*) Art 57-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 Ottobre 2019 convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

CALCOLO DELLA **TARIFFA VARIABILE** DELLE UTENZE NON DOMESTICHE TENENDO CONTO DELLE **RIDUZIONI/ESENZIONI/AGEVOLAZIONI** DI SEGUITO RIPORTATE:

TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE -aggregato dei dati-															
	Descrizione	Superficie totale	Superficie Tariffa Piena	RID 5% Stabilimenti balneari	RID 10% Rifiuti speciali	RID 15% Rifiuti speciali	RID 20% Rifiuti speciali	RID 30% Rifiuti speciali	RID 45% ART 26 RC + DIST CASSONETT O OLTRE 400 Mt	RID 50% Rifiuti speciali			Kd	Tar. Variabile	Gettito TARI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	33.316,00	33.316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	4,31751	€ 143.842,23
2	Cinematografi e teatri	714,00	714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,27651	€ 1.625,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	15.079,00	15.079,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,06151	€ 46.164,49
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5.785,00	5.785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,55	5,14176	€ 29.745,11
5	Stabilimenti balneari	2.697,00	-	286,00	-	-	-	-	2.411,00	-	-	-	5,2	4,08201	€ 819,46
6	Esposizioni, autosaloni	5.760,00	5.760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,04	3,95641	€ 22.788,93
7	Alberghi con ristorante	8.816,00	8.816,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,45	9,77328	€ 86.161,21
8	Alberghi senza ristorante	11.821,00	11.821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	6,67252	€ 78.068,47
9	Case di cura e riposo	7.730,00	7.730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,62	7,55172	€ 58.374,80
10	Ospedali	172,00	172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,795	5,33409	€ 917,46

11	Uffici, agenzie	16.768,00	16.701,00	-	-	67,00	-	-	-	-	-	10,3	8,08552	€ 135.496,78
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	5.515,00	5.440,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	6,93	5,44006	€ 29.961,16
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	22.922,00	22.922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	7,77152	€ 178.138,81
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.458,00	2.458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,22	10,37773	€ 25.508,46
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.992,00	1.992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6,28002	€ 12.509,79
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,45	8,20327	€ 0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2.655,00	2.561,00	-	94,00	-	-	-	-	-	-	13,21	10,36988	€ 27.434,55
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5.755,00	4.905,00	-	-	-	850,00	-	-	-	-	9,11	7,15137	€ 39.940,40
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4.180,00	3.778,00	-	-	-	-	328,00	-	74,00	-	12,1	9,49853	€ 38.417,74
20	Attività industriali con capannoni di produzione	18.566,00	18.566,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,25	6,47627	€ 120.238,39
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	7.413,00	7.413,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,11	6,36637	€ 47.193,88
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11.084,00	11.084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,93	23,49511	€ 260.419,85
23	Mense, birrerie, amburgherie	603,00	603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	17,58405	€ 10.603,18
24	Bar, caffè, pasticceria	5.569,00	5.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	17,66255	€ 98.362,73

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15.006,00	14.813,00	-	-	-	193,00	-	-	-	-	21,5	16,87755	€ 252.612,99
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	124,00	124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,55	16,91680	€ 2.097,68
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.569,00	2.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38,93	30,56013	€ 78.508,98
28	Ipermercati di generi misti	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,98	18,82435	€ 8.470,96
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,5	23,15756	€ 0,00
30	Discoteche, night-club	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	13,18804	€ 0,00
		215.519	211.141	286,00	169,00	67,00	1.043,00	328,00	2.411,00	74,00				€ 1.834.423,92

Quvn= 1,91709

Cu= 0,40948

Tariffe TARI 2023 utenza non domestica				
N.	TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99	Quota fissa € al mq	Quota var. € al mq	TARIFFA per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,0930	4,3175	8,4106
2	Cinematografi e teatri	2,1440	2,2765	4,4205
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,8586	3,0615	5,9201
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,8077	5,1418	9,9495
5	Stabilimenti balneari	3,8332	4,0820	7,9152
6	Esposizioni, autosaloni	3,7032	3,9564	7,6596
7	Alberghi con ristorante	9,1606	9,7733	18,9339
8	Alberghi senza ristorante	6,3020	6,6725	12,9745
9	Case di cura e riposo	7,0816	7,5517	14,6333
10	Ospedali	5,7270	5,3341	11,0611
11	Uffici, agenzie	7,6014	8,0855	15,6869
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	5,1326	5,4401	10,5726
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,3415	7,7715	15,1130
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,7453	10,3777	20,1231
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,9122	6,2800	12,1922
16	Banchi di mercato beni durevoli	7,7313	8,2033	15,9346
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9,7453	10,3699	20,1152
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,7568	7,1514	13,9081
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,9657	9,4985	18,4642
20	Attività industriali con capannoni di produzione	6,1071	6,4763	12,5834
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,9771	6,3664	12,3435
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,0895	23,4951	45,5846
23	Mense, birrerie, amburgherie	16,5671	17,5840	34,1511
24	Bar, caffè, pasticceria	16,6321	17,6625	34,2946
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,8524	16,8775	32,7300
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	15,9174	16,9168	32,8342
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	28,7163	30,5601	59,2764
28	Ipermercati di generi misti	17,7365	18,8244	36,5609
29	Banchi di mercato generi alimentari	21,7646	23,1576	44,9222
30	Discoteche, night-club	12,4091	13,1880	25,5971

Tabella di confronto per UtENZE Non Domestiche (Sup. di riferimento mq 100)						
	tipo	TARI 2022	TARI 2023		Coefficienti K	
				%	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 830,83	€ 841,06	1,23%	0,63	5,5
2	Cinematografi e teatri	€ 436,70	€ 442,05	1,23%	0,33	2,9
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 584,88	€ 592,01	1,22%	0,44	3,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 982,95	€ 994,95	1,22%	0,74	6,55
5	Stabilimenti balneari	€ 781,95	€ 791,52	1,22%	0,59	5,2
6	Esposizioni, autosaloni	€ 756,72	€ 765,96	1,22%	0,57	5,04
7	Alberghi con ristorante	€ 1.870,53	€ 1.893,39	1,22%	1,41	12,45
8	Alberghi senza ristorante	€ 1.281,72	€ 1.297,45	1,23%	0,97	8,5
9	Case di cura e riposo	€ 1.445,66	€ 1.463,33	1,22%	1,09	9,62
10	Ospedali	€ 1.092,52	€ 1.106,11	1,24%	0,8815	6,795
11	Uffici, agenzie	€ 1.549,72	€ 1.568,69	1,22%	1,17	10,3
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 1.044,45	€ 1.057,26	1,23%	0,79	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1.492,97	€ 1.511,30	1,23%	1,13	9,9
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1.987,99	€ 2.012,31	1,22%	1,5	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1.204,46	€ 1.219,22	1,23%	0,91	8
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1.574,16	€ 1.593,46	1,23%	1,19	10,45
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 1.987,20	€ 2.011,52	1,22%	1,5	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1.373,94	€ 1.390,81	1,23%	1,04	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1.824,04	€ 1.846,42	1,23%	1,38	12,1
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1.243,09	€ 1.258,34	1,23%	0,94	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1.219,43	€ 1.234,35	1,22%	0,92	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 4.503,32	€ 4.558,46	1,22%	3,4	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 3.373,76	€ 3.415,11	1,23%	2,55	22,4
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 3.387,94	€ 3.429,46	1,23%	2,56	22,5
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3.233,43	€ 3.273,00	1,22%	2,44	21,5
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3.243,69	€ 3.283,42	1,22%	2,45	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 5.855,97	€ 5.927,64	1,22%	4,42	38,93
28	Ipermercati di generi misti	€ 3.611,81	€ 3.656,09	1,23%	2,73	23,98
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 4.437,89	€ 4.492,22	1,22%	3,35	29,5
30	Discoteche, night-club	€ 2.528,74	€ 2.559,71	1,22%	1,91	16,8

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore: Finanze e Controllo – Ufficio Tributi

Istruttore: Dott.ssa Impagliazzo Emiliana

Dirigente: Dott.ssa Mariamaddalena Leone

Assessore proponente: Avv. Lucio Perone

OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2023 – Proposta al Consiglio.

Relazione istruttoria dell'Ufficio

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si componeva, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) e la sua componente TASI ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), lasciando inalterata la disciplina di quest'ultima portata dalla L.147/2013, art. 1 comma 641 e ss.;

RICHIAMATI

- il comma 641 dell' articolo 1 della Legge n. 147/2013 che indica, quale presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- il comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del tributo, che stabilisce l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- il comma 651 che tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di modo che le tariffe siano composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- il comma 654, che stabilisce che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;
- il comma 655 che stabilisce che, dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- il comma 658 che statuisce che: *“Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata”*;

- il comma 660, secondo cui: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- Il comma 666 della L. 147/2013 che prevede l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92 commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo;
- il comma 683, il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- L'art. 3 co. 5-quinquies del D.L. 228/21 convertito con mod. in L. 15 del 25.02.2022 il quale stabilisce che: *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI ai sensi dell'art. 1 commi 641- 666 della L. 147/2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2021, in vigore dal 01.01.2021.
- il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2002 ss. mm. ii.

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all'ARERA (l'Autorità di Regolazione per l'energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTI

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 che stabilisce che: *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e*

controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati”, precisando che tali funzioni siano attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995*”;

- la lettera f) del citato comma 527 che attribuisce all’Autorità la “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga*”;
- la deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- deliberazione 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”;
- il documento per la consultazione 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”;
- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti; la detta deliberazione prevede la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai fissi, nonché un sistema ben preciso di calcolo degli ammortamenti, nonché, ancora, poste rettificative nuove, con anche la previsione dell’applicazione di coefficienti di sharing relativi alle attività di recupero dei rifiuti;
- la deliberazione 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

CONSIDERATO

- che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
- che, la deliberazione n. 363/2021/R/rif. prevede, tra l'altro, che il nuovo metodo tariffario, a differenza del precedente, non operi più di anno in anno, ma prevede una pianificazione quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico-finanziario di pari durata, con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, e una eventuale possibilità di ricalcolo nel caso in cui non si sia verificato l'equilibrio economico finanziario della gestione;

PRESO ATTO

- che, con determina dirigenziale n. 19 del 27.01.2023 l'ATO NA3 ha validato il PEF anni 2022/2025 per il Comune di Ercolano;
- che con determina dirigenziale n. 42 del 15.03.2023 l'ATO NA3, a parziale modifica della determina n. 19/2023 di nuova validazione del Piano Economico Finanziario 2022/25, ha rettificato gli importi relativi ai costi fissi e i costi variabili indicati ai punti 4 e 5 del dispositivo della determina che, per mero errore materiale, erano stati trascritti in maniera non corretta.

RICORDATO

- che l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- che il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2023;
- che la Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 con l'art. 1, comma 775 che prevede che: *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022; a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*.

RICHIAMATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) per l'anno **2023** redatto in funzione dei costi di esercizio del Comune di Ercolano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022/2025 (come stabilito dall'ARERA con delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021) **validato dall'ATO NA3 con determina dirigenziale n. 19 del 27.01.2023, successivamente rettificata con determina dirigenziale n. 42 del 15.03.2023**, per un importo totale di € **13.279.355,00** di cui € **8.735.352,00** costi variabili e € **4.544.003,00** costi fissi.

TENUTO CONTO

- che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#), la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- che dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- che le altre riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento TARI, ai sensi dell'art. 1 co. 660 della L.147/2013, nonché le agevolazioni da riconoscersi ai sensi all'art. 6, comma 2, del D.L. 73/2021, non incideranno sul piano tariffario in quanto saranno finanziate con apposite autorizzazioni di spesa e con successivo atto di impegno della spesa esatta, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- che le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile);
- che il Comune si avvale della facoltà offerta dal comma 652 dell'art.1 L. 147/2013 dell'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tab. 2, 3a,3b,4b,4a e 4b del Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico.
- che ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Città Metropolitana di Napoli con propria deliberazione, attualmente fissata al 5%. Tale tributo, indicato nel modello di pagamento prestabilito con il codice tributo ad esso dedicato "TEFA", sarà riscosso direttamente dalla Città Metropolitana senza transitare nelle casse e nel bilancio dell'Ente.

VISTO l' art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360”*;

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno in cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

SI RENDE, ai fini dell'approvazione delle **tariffe TARI anno 2023**, la presente relazione istruttoria corredata del **Piano Tariffario** elaborato e redatto in data 24.02.2023, sulla base del **PEF 2023** per € **13.279.355,00**, dalla società Andreani Tributi s.r.l. con sede in Macerata alla Via Cluentina 33/D in qualità di concessionario per la riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Ercolano, in virtù di contratto rep. n 6693 del 27.03.2017, così come allegato al presente atto (**Allegato A**) per formarne parte integrante e sostanziale, affinché venga sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto.

SI PRENDE ATTO che, dalle risultanze tecniche del piano tariffario di cui all'Allegato A al presente atto, è emerso che la variazione della tariffa TARI dall'anno 2022 all'anno 2023 è nella misura percentuale, di stima, indicata per le utenze domestiche nelle simulazioni da pag. 10 a pag. 13 e, per le utenze non domestiche, nella simulazione a pag. 23 del citato allegato.

SI ATTESTA che la presente istruttoria è stata redatta nel pieno rispetto della regolarità e correttezza amministrativa, ed è resa ai fini dell'adozione del relativo atto di competenza.

Si attesta, altresì, che:

- l'istruttoria è compiuta e i documenti originali citati sono detenuti dall'ufficio;
- l'ufficio non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra il destinatario dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente;
- l'istruttoria è stata redatta dall'unico istruttore competente;
- l'atto è stato adottato seguendo l'ordine cronologico.

Ercolano, 16.03.2023

Il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Emiliana Impagliazzo

LETTA la relazione istruttoria di cui al presente proposta che fa propria;

VISTE e **CONDIVISE** la premessa e le considerazioni in essa contenute

VISTI:

- i richiamati riferimenti normativi in essa contenuti;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Finanze e Controllo;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Finanze e Controllo;

- la competenza del Consiglio Comunale all'adozione dell'atto di cui alla proposta di deliberazione ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683.

SI PROPONE DI DELIBERARE

alla Giunta Comunale l'approvazione della presente proposta al fine della sottoposizione di essa all'esame ed alla approvazione da parte del Consiglio Comunale con l'oggetto, le premesse, le considerazioni, le valutazioni riportate in narrativa ed il seguente dispositivo:

1. di **approvare**, come ad ogni effetto **approva**, la premessa assertiva ed esplicativa di cui al presente atto che di seguito si intende fedelmente ed integralmente trascritta;
2. di **approvare**, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023, di cui all'art. 1 comma 639 L. 147/2013, così come indicate nel Piano Tariffario elaborato e redatto dall' Andreani Tributi s.r.l. allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A). Tariffe determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, secondo quanto meglio specificato nell' allegato tecnico di determinazione delle tariffe, che avranno decorrenza dal **1 gennaio 2023**;
3. di **demandare** agli Uffici competenti l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali derivanti dall'approvazione del presente atto e di provvedere agli adempimenti di cui al comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, secondo cui le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello stesso anno;
4. di **dichiarare**, stante l'urgenza dei conseguenti adempimenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

Il Dirigente
Dr.ssa Mariamaddalena Leone



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2023 - Proposta al Consiglio.

Il Dirigente del SETTORE FINANZA E CONTROLLO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Ercolano, 20/03/2023



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario TARI anno 2023 - Proposta al Consiglio.

Il Dirigente del SETTORE FINANZA E CONTROLLO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Ercolano, 20/03/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
CIRO BUONAJUTO

Segretario Generale
LUIGI VOSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Ercolano, 28/03/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/03/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 37/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Ercolano, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



Comune di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 19 del 13.04.2023

OGGETTO: *Parere sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del piano tariffario TARI 2023.*

L'Organo di Revisione,

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- il comma 641 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che indica, quale presupposto impositivo della TARI, "il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- il comma 654, che stabilisce che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- il comma 658 che statuisce che: *"Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata"*;
- il comma 683, il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- l'art. 239 del TUEL prevede che l'Organo di revisione è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione di tributi locali;

Visto:

- il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI ai sensi dell'art. 1 commi 641- 666 della L. 147/2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2021, in vigore dal 01.01.2021;

- il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2002 ss. mm. ii.;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all'ARERA (l'Autorità di Regolazione per l'energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 che stabilisce che: "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati", precisando che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
- la lettera f) del citato comma 527 che attribuisce all'Autorità la "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga*";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360";

Considerato che:

- l'Ente ha trasmesso la deliberazione di G.C. n. 37 del 28.03.2023 avente ad oggetto l'adozione del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2023 unitamente all'istruttoria a firma del Dirigente preposto ed allo stesso piano tariffario che consta di nn. 24 (ventiquattro) pagine;
- secondo le risultanze del piano finanziario (PEF) per l'anno 2023 fornito dall'Ufficio competente, calcolato utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2023, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto ammonta ad € 13.279.355,00, così come attestato nell'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale quale atto propedeutico a tale proposta di Giunta Comunale;
- con la citata proposta di deliberazione l'Ente intende di approvare, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023, di cui all'art. 1 comma 639 L. 147/2013, le cui tariffe sono determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, secondo quanto meglio specificato nell'allegato tecnico di determinazione delle tariffe, che avranno decorrenza dal 1 gennaio 2023;

Preso atto che:

- il Consiglio Comunale non ha ancora adottato il bilancio di previsione 2023/2025, mentre lo schema di bilancio è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 40 del 28.03.2023;
- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Finanze e Controllo;
- del parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Finanze e Controllo;

Visto:

- Il D. Lgs 267/2000;
- Il D. lgs 118/2011;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione al consiglio Comunale in oggetto emarginata e raccomanda di provvedere agli adempimenti di cui al comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, a mente del quale le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito *internet* www.finanze.gov.it.

Conformemente alle previsioni dell'art. 52 del Regolamento di contabilità, si trasmette, il verbale al Sig. Sindaco, al Segretario Generale ed al Dirigente del Settore Finanziario.

L'Organo di Revisione

Prof. Raffaele Picaro

Dott. Paolo Longoni

Dott. Michelangelo Calandro



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Tariffario 2023

Il Dirigente del SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Ercolano, 14/04/2023



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Tariffario 2023

Il Dirigente del SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Ercolano, 14/04/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
LUIGI SIMEONE

Segretario Generale
LUIGI VOSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Ercolano, 16/05/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 27/04/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 28/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Ercolano, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



Città di Ercolano
Città Metropolitana di Napoli

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Approvazione Piano Tariffario 2023' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 18/05/2023 al 02/06/2023 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-01960-2023.